



Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)
8 maggio 2014

Causa F-50/13

A
contro
Commissione europea

«Funzione pubblica — Previdenza sociale — Infortunio o malattia professionale — Articolo 73 dello Statuto — Invalidità permanente parziale — Domanda di risarcimento danni — Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell'articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui A chiede, in sostanza, la condanna della Commissione europea a risarcirgli i danni materiali e materiali subiti a causa della sua malattia professionale.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1. Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Indennità forfettaria in base al regime statutario — Domanda di risarcimento integrativo proposta prima della conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto — Irricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 73)

2. Procedimento giurisdizionale — Spese — Accollo — Presa in considerazione delle esigenze di equità (Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 87, § 2)

1. Il funzionario vittima di una malattia professionale può chiedere un risarcimento integrativo secondo il diritto comune solo qualora il regime statutario istituito dall'articolo 73 dello Statuto non consenta un risarcimento adeguato. Di conseguenza e in linea di principio, la domanda di un funzionario diretta al risarcimento del danno materiale e morale che gli sarebbe stato causato da una malattia professionale non è ricevibile fino a quando non sia concluso il procedimento avviato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto.

(v. punto 32)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 dicembre 1999, Latino/Commissione, T-300/97, punto 94

Tribunale della funzione pubblica: 13 gennaio 2010, A e G/Commissione, F-124/05 e F-96/06, punti 151 e 152

2. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica, per ragioni di equità, può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

In una situazione in cui l'illegittimità imputabile all'amministrazione, sanzionata in una sentenza di annullamento, ha comportato l'irricevibilità della domanda di risarcimento, che non poteva, per motivi di procedura, essere proposta nell'ambito del ricorso che ha dato luogo a detta sentenza di annullamento, le circostanze del caso di specie giustificano che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

(v. punti 39 e 40)